

sentenza
30 gennaio 2007
n. 118

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 3155 del 2006 proposto da
PROMIND s.r.l.

in persona dell'amministratore unico, sig. Luciano Berno, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sala, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Hoepli 3

c o n t r o

- COMUNE di LAINATE, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Colombo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Durini, 24
- A.S.L. della Provincia di Milano 1, Distretto 2 di Rho, non costituita
per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti atti: a) nota 27 settembre 2006 (prot. n. 28234/GD/EP, prat. n. P20/2006), notificata il 4.10.06, recante diniego del permesso di costruire capannoni a destinazione produttiva in via Don Sturzo; b) nota 19 luglio 2006 (prot. n. 22253/GD/EP) recante preavviso di diniego ex art. 10-bis legge 241/90; c) relazione istruttoria e parere del Tecnico Istruttore; d) parere A.S.L. 17 luglio 2006; e) parere Commissione edilizia 10 luglio 2006 (verbale n. 122); f) art. 4.3.2, lett. n), documento di inquadramento ex art. 5 legge regionale n. 9/1999 approvato con delibera C.C. 11 febbraio 2004 n. 3, nella parte in cui ammette la sostituzione degli strumenti attuativi di iniziativa pubblica con programmi integrati di intervento di iniziativa privata anche nei casi di programmi conformi alla strumentazione urbanistica, anziché limitare tale possibilità ai soli casi di programmi in variante allo strumento urbanistico.

Visto il ricorso, notificato il 4/6 dicembre, depositato il 29 dicembre 2006;

Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Marco Passoni (su delega dell'avv. Sala) per la Società e l'avv. Colombo per il Comune;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- la ricorrente, proprietaria dal 1992 di un'area distinta nel catasto terreni al foglio 3, mappali 346-347-349-350, destinata a sport e tempo libero dal piano regolatore del 1999, che la include entro il perimetro di un piano particolareggiato (PPs1), ha chiesto un permesso di costruire per la realizzazione di capannoni ad uso produttivo, sul presupposto che, decaduti i vincoli posti dallo strumento urbanistico (che la ricorrente qualifica come vincoli di inedificabilità assoluta, a carattere espropriativo), l'area in questione si caratte-

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 3155/06
reg. ric.

rizzi come zona bianca, soggetta pertanto alla normativa di cui all'art. 9 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (t.u. edilizia), che disciplina l'attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica;

- il Comune ha negato il permesso sul rilievo che non si tratta di zona bianca, che l'intervento contrasta con la destinazione di zona prevista dal vigente p.r.g. e non rientra tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 18.3 n.t.a., e che ai sensi del documento di inquadramento (approvato con delibera consiliare 11 febbraio 2004 n. 3) di cui all'art. 5 della legge regionale lombarda 12 aprile 1999 n. 9 (recante la disciplina dei programmi integrati di intervento, ora trasfusa negli artt. 87~94 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del territorio), gli strumenti attuativi di esclusiva iniziativa pubblica sono surrogabili in tutte le zone di p.r.g. con programmi integrati di intervento (P.I.I.) di iniziativa privata;

- la ricorrente ha impugnato il diniego ribadendo la tesi della natura espropriativa dei vincoli di piano regolatore, la cui decadenza connoterebbe l'area come zona bianca (primo e secondo motivo); ha dedotto inoltre la violazione e falsa applicazione del documento di inquadramento (art. 4.3.2 lettera n), in quanto mancherebbero, nel caso di specie, i presupposti giuridici per l'approvazione di un programma integrato (terzo motivo); ha impugnato infine lo stesso art. 4.3.2, lettera n), del documento di inquadramento, per violazione dell'art. 87, comma 2, legge regionale n. 12/2005, ove interpretato nel senso di ammettere la sostituzione degli strumenti attuativi di iniziativa pubblica con programmi integrati di intervento di iniziativa privata anche nei casi di programmi conformi alla strumentazione urbanistica, anziché limitare tale possibilità ai soli casi di programmi in variante allo strumento urbanistico (quarto motivo, integrato con l'epigrafe del ricorso);

Considerato che:

- non è condivisibile la tesi che attribuisce all'area *de qua* i connotati di "zona bianca", dal momento che il vincolo sull'area è configurabile come conformativo, e non come espropriativo: ciò in quanto la destinazione dell'area a sport e tempo libero non si traduce in un vincolo di inedificabilità assoluta e non esclude la realizzazione di strutture specifiche (piscine, campi da tennis, calcio, cricket, maneggi e attività similari, con spogliatoi, servizi, ecc.), anche di proprietà privata (art. 18.3 n.t.a.);

- a norma dell'art. 24 n.t.a., quando la realizzazione del piano regolatore è affidata a "piani particolareggiati di coordinamento pubblico", è ammessa la "deroga di iniziativa di cui all'art. 10 comma 6 n.t.a.", che consente al privato di avanzare proposte, cioè di rendersi promotore di iniziative conformi alle previsioni di piano regolatore;

- non è pertanto applicabile il principio della decadenza quinquennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, dal momento che tale principio riguarda le previsioni di piano regolatore che incidono su beni determinati assoggettandoli a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che ne comportano l'inedificabilità, e non anche i vincoli che siano espressione della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico, la cui validità è a tempo indeterminato (cfr. Cons. Stato IV 2.12.99 n. 1769, 2.3.01 n. 1158; cfr. pure, sul carattere non espropriativo della destinazione a verde pubblico attrezzato-giochi, attività e spettacoli sportivi al coperto, Cons. Stato V, 25.1.05 n. 144);

- sono pertanto infondati il primo e il secondo motivo di ricorso, basati, ri-

spettivamente, sull'erroneo presupposto che al proprietario sia preclusa ogni possibilità di iniziativa e che il vincolo sull'area *de qua* sia decaduto per decorso quinquennio;

- parimenti infondati, oltre che inammissibili per difetto di interesse, sono i motivi (terzo e quarto) incentrati sull'art. 4.3.2, lettera n), del documento di inquadramento approvato dal Comune ai sensi dell'art. 5 legge regionale n. 9 del 1999: in primo luogo perché il richiamo all'art. 4.3.2 lett. n) del documento di inquadramento (secondo cui "in tutte le zone di PRG, il P.I.I. di iniziativa privata può sostituire il ricorso a strumenti attuativi di esclusiva iniziativa pubblica") è marginale nella motivazione dell'impugnato diniego ed ha il solo significato di ribadire il ruolo dell'iniziativa privata (già ammissibile in base alle n.t.a.) nell'attuazione del p.r.g.; in secondo luogo, perché il privato non ha ragione di dolersi di una previsione che incrementa le proprie facoltà di iniziativa, specie ove si consideri che il P.I.I. può operare anche in variante allo strumento urbanistico, e perciò consente interventi che non sarebbero assentibili con semplice permesso di costruire; in terzo luogo, perché nel caso in esame è stato chiesto, appunto, il rilascio di un mero permesso di costruire, sicché le doglianze che presuppongono la presentazione di un P.I.I. sono inconferenti;

Ritenuto, per le ragioni esposte, di respingere il ricorso, con regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di €2.500,00 (Euro duemila-cinquecento), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente